





il secondo motivo oppone l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio «per non aver valutato che il passaggio da capitalizzazione passiva trimestrale ad annuale, già accertato nel fatto dalla sentenza di primo grado e non contestato, è naturalmente condizione migliorativa per il cliente»;

il terzo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione degli art. 1283 c.c., 120 t.u.b. e 7 delib. CICR 9 febbraio 2000 «per aver ritenuto ammissibile, ed accolto, la domanda di accertamento nonostante l'omessa produzione integrale degli estratti conto»;

il ricorso si rivela inammissibile;

con riguardo al tema dell'adeguamento contrattuale dei rapporti di conto corrente recanti clausole anatocistiche — che è implicato dai primi due motivi di ricorso — la sentenza impugnata risulta aver deciso in conformità della giurisprudenza di questa Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orientamento della stessa (art. 360-*bis* c.p.c.);

infatti, in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delib. CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (Cass. 23 dicembre 2020, n. 29420; Cass. 19 maggio 2020, n. 9140; in senso sostanzialmente conforme, tra le tante, di recente, Cass. 14 ottobre 2025, n. 27460, secondo cui ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell'art. 25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della





suddetta delibera non assume rilievo né l'applicazione *de facto* delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, per effetto della nullità che affligge le stesse, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell'art. 7, comma 2, delibera CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell'art. 7, comma 3, della medesima delibera, non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa;

quanto al terzo mezzo, la Corte di merito ha fatto applicazione del principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza della S.C., per cui ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza, per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. 27 dicembre 2022, n. 37800; nel medesimo senso, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543: nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato);

PROPONE





la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c..

Si comunichi ai difensori delle parti.

Roma, 18 dicembre 2025.

Massimo Falabella

Avvertenze

- 1) Entro quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione, la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione del ricorso; in mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede a dichiarare estinto il giudizio.
- 2) L'estinzione del giudizio comporta il beneficio della non applicazione del raddoppio del contributo unificato (art. 18 del d.lgs. n. 149 del 2022).
- 3) Se la parte chiede la decisione, la Corte procede in camera di consiglio e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo ed il quarto comma dell'art. 96 c.p.c..

